



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)  
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010**

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62,  
recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte  
dall'autorità giudiziaria in Campania

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo unico del decreto-legge affronta il tema delle demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in altrettanti procedimenti penali nel territorio della regione Campania ed attualmente in fase di attuazione, disponendo una temporanea sospensione dell'esecuzione delle sentenze di demolizione, se concernono immobili adibiti a prime case e purché non siano stati violati vincoli paesaggistici disposti dalla normativa statale.

Si tratta di circa seicento casi che coinvolgono altrettante famiglie ed aggravano sensibilmente il già pesante *deficit* abitativo regionale. La situazione campana è peculiare per essere stata compromessa dalla deliberazione della Giunta regionale campana 30 settembre 2003, n. 2827, che ebbe a negare, per la Campania, l'operatività del condono edilizio, in conformità alla deliberazione della stessa Giunta del 30 settembre 2002, n. 4459.

Tale deliberazione è stata ritenuta illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha stabilito che non spetta alla regione Campania e, per essa, alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia nel territorio di competenza a un atto legislativo dello

Stato. Le deliberazioni regionali in questione hanno, tuttavia, prodotto l'effetto di determinare una situazione di incertezza, protrattasi fino ai giorni nostri, in relazione ad abusi sanabili in quanto riguardanti i manufatti realizzati fino al 31 marzo 2003. Di tale situazione è prova la consistente quantità di decisioni che la stessa Corte costituzionale è stata chiamata ad pronunciare sulla questione della sanatoria edilizia in Campania.

L'intervento proposto intende sospendere temporaneamente le demolizioni di case destinate a prime abitazioni in attesa di una completa ricognizione della situazione di fatto e di diritto sottostante. Restano fuori dell'operatività della norma tutte le demolizioni concernenti manufatti da ritenere pericolosi o per i quali sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuove o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Requisiti di necessità e urgenza.*

L'adozione dell'articolo unico del decreto mira a sospendere fino al 30 giugno 2011 le azioni esecutive attualmente in corso, conseguenti alle sentenze di demolizione disposte dall'autorità giudiziaria in altrettanti procedimenti penali nel territorio della regione Campania.

L'urgenza dell'intervento proposto trova fondamento nella necessità di evitare la demolizioni già previste di case destinate a prime abitazioni, in attesa di una completa ricognizione della complessa situazione di fatto e di diritto esistente in materia nella regione Campania.

La sospensione delle demolizioni non opera nei confronti dei manufatti da ritenere pericolosi o per i quali sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.

*Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.*

Nessuna delle norme proposte incide su leggi o regolamenti vigenti.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano, nel decreto-legge, inferenze ed ancor meno difformità con il diritto comunitario.

*Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni; verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Non emergono inferenze fra le normative regionali e le disposizioni previste dal decreto, le quali, di converso, consentiranno anche alla regione Campania di prendere parte attiva alla ricognizione delle esigenze di tutela delle popolazioni e del territorio.

*Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

In ragione della situazione di fatto e di diritto sulla quale si ritiene necessario ed urgente intervenire, lo strumento del decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.

*Valutazione dell'impatto amministrativo.*

Non si ravvedono elementi di impatto amministrativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.*

### **Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le attività di demolizione, disposte dall'autorità giudiziaria, di fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania realizzati in violazione della normativa urbanistica, in dipendenza sia della gravissima situazione abitativa, che ne risulterebbe ulteriormente compromessa, che degli effetti dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha dichiarato l'illegittimità della deliberazione della Giunta regionale campana che escludeva l'applicazione della normativa in tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché della sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si è pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania)*

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costitu-

zionale successivi al 2003, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.

## Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2010.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - MATTEOLI - ALFANO

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO.

